



COMUNE DI BOVEZZO
Provincia di Brescia

REGOLAMENTO PER I LAVORI, FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA.

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 53 DEL 02/08/2007

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	4
ART. 2 - MODALITA DI ESECUZIONE IN ECONOMIA	4
ART. 3 - LAVORI IN ECONOMIA	4
ART. 4 - FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA	5
ART. 5 - DIVIETO DI FRAZIONAMENTO	7
ART. 6 - RESPONSABILI DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO	7
ART. 7 - MODALITA DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE IN ECONOMIA.....	7
ART. 8 - INTERVENTI IN ECONOMIA MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA	8
ART. 9 - INTERVENTI MEDIANTE COTTIMO.....	8
ART. 10 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI	9
ART. 11 - LAVORI NON CONTEMPLATI NEL PROGETTO	9
ART. 12 - PERIZIE SUPPLETIVE	9
ART. 13 - LIQUIDAZIONI DEI LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	10
ART. 14 - LIQUIDAZIONE DEI LAVORI EFFETTUATI MEDIANTE COTTIMO.....	10
ART. 15 - PAGAMENTO DEI LAVORI ESEGUITI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	10
ART. 16 - COLLAUDO DEI LAVORI	10
ART. 17 - ORDINAZIONE E LIQUIDAZIONE DI FORNITURE E SERVIZI	10
ART. 18 – GARANZIE	11
ART. 19 – INADEMPIMENTI	11
ART. 20 – LAVORI D'URGENZA.....	11
ART. 21 - PROVVEDIMENTI NEI CASI DI SOMMA URGENZA.....	11
ART. 22 – DISPOSIZIONI SPECIALI PER I LAVORI AGRICOLI E SIMILI.....	12
ART- 23 – DISPOSIZIONI SPECIALI PER I LAVORI FORESTALI E SIMILI.....	12
ART. 24 – DISPOSIZIONI SPECIALI PER BENI E SERVIZI CONVENZIONATI CON CATEGORIE PROTETTE.....	13
ART. 25 – ENTRATA IN VIGORE.....	13
ART. 26 – ABROGAZIONI.....	13

Premesse al presente Regolamento

- 1- Il presente Regolamento è emanato nell'ambito dell'autonomia comunale di cui agli articoli 117, comma 6, secondo periodo, e 118, commi 1 e 2, della Costituzione, e degli articoli 3, comma 4, e 7 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di disciplinare le modalità, i limiti e le procedure per l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia.
- 2- Il presente regolamento attua altresì le previsioni di cui all'articolo 191, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 125, del Codice degli appalti D.Lgs 163/2006, nell'ambito dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione e dei principi desumibili dal diritto comunitario comunque vigenti nell'ordinamento.
- 3- Per la definizione di lavori, forniture e servizi, si rinvia all'ordinamento giuridico vigente.
- 4- Il ricorso agli interventi in economia è ammesso in relazione all'oggetto ed ai limiti di importo delle singole voci di spesa, previamente individuate, anche in forma cumulativa, nel bilancio di previsione, nei piani economici di gestione o nei singoli provvedimenti che ne prevedano la copertura finanziaria.
- 5- Possono essere affidati ed eseguiti in economia tutti gli interventi la cui entità non può essere determinata preventivamente in maniera certa e definita.
- 6- Qualora gli interventi di cui al comma 5 siano parte non prevalente di interventi più ampi da appaltare mediante gare di evidenza pubblica e oggetto di contratti da stipulare secondo le forme ordinarie, il presente regolamento si applica alle parti in economia esclusivamente per quanto riguarda i presupposti ed i limiti di importo; per tutti gli altri aspetti, in particolare per la scelta del contraente, le garanzie, la contabilizzazione, la liquidazione e il collaudo, si applica la disciplina prevista dall'ordinamento per l'intervento complessivo.
- 7- ***Tutti gli importi previsti dal presente regolamento si intendono I.V.A. esclusa.***

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'esecuzione in economia di lavori, forniture e servizi, di seguito per brevità, unitariamente intesi sotto il termine di "interventi".

Il ricorso all'esecuzione in economia deve essere espressamente motivato in ordine all'impossibilità o all'inopportunità di aderire al sistema convenzionale di cui all'art. 26 della Legge 23/12/1999, n. 488 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2 - Modalità di esecuzione in economia

L'esecuzione in economia degli interventi può avvenire:

1. in amministrazione diretta;
2. per cottimi ;

Sono in amministrazione diretta i lavori e i servizi per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono eseguiti dal personale comunale e da personale eventualmente assunto, impiegando materiali, mezzi e quanto altro occorra, tutto in proprietà dell'Ente o in uso; sono eseguiti, altresì, in amministrazione diretta le forniture a pronta consegna.

Sono a cottimo gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata, l'affidamento a imprese o persone fisiche esterne al Comune, con valutazioni a corpo o a misura, purchè in possesso dei necessari requisiti.

I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 Euro, .

L'importo dei lavori in economia non può superare i 200.000 Euro nei limiti specificati nell'art. 3.

Le forniture ed i servizi sono affidati in economia per un importo non superiore ad € 130.000.

Art. 3 - Lavori in economia

Sono eseguiti in economia, nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento, i seguenti lavori:

- A. prime opere per la difesa dalle inondazioni e per lo scolo delle acque di territori inondati;
- B. riparazioni alle strade comunali e loro pertinenze per guasti causati da frane, piogge abbondanti, nevicate e gelate eccezionali, scoscendimenti, corrosione, straripamenti e rovina di manufatti, ecc.;
- C. manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, comprendente lo spargimento della ghiaia e del pietrisco, i rappezzi dei tronchi asfaltati o bitumati, l'asfaltatura, lo spurgo delle cunette e dei condotti, le riparazioni ai manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale, compresi gli interventi agli impianti semaforici, aiuole spartitraffico, collegamenti pedonali, di importo non superiore a 100.000 Euro.
- D. lavori di conservazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, adattamento e riparazione dei beni comunali demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, con relativi impianti (es. servoscala, ascensori, impianti termici, ecc.), infissi ed accessori e pertinenze, di importo non superiore a 100.000 Euro.
- E. lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi ed accessori e pertinenze, in uso al Comune o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese siano a carico del locatario, di importo non superiore a 100.000 Euro;
- F. manutenzione ordinaria e straordinaria delle fognature, degli impianti di sollevamento e trattamento e degli impianti idrici non compresi nella convenzione con Aziende o Enti gestori, di importo non superiore a 100.000 Euro.
- G. manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e affini, di importo non superiore a 100.000 Euro;

- H. manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico, dei giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco, di importo non superiore a 100.000 Euro;
- I. manutenzione ordinaria e straordinaria dei cimiteri, di importo non superiore a 100.000 Euro ;
- J. lavori di demolizione da eseguirsi d'ufficio ai sensi del combinato disposto degli articoli 27, commi 2 e 41, del DPR n 380/2001, di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla L. n. 167/1962, ove non sia possibile intervenire con gli ordinari procedimenti di affidamento lavori;
- K. completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi sia necessità ed urgenza di completare i lavori;
- L. lavori da eseguirsi d'ufficio per il completamento di opere o impianti a carico degli appaltatori nei casi di inadempienza, rescissione o scioglimento del contratto o in dipendenza di carenze e incompletezze deficienze o di danni constatati in sede di collaudo, di accordo bonario, di lodo arbitrale o di dispositivo giurisdizionale, nei limiti delle corrispondenti detrazioni effettuate a carico dell'appaltatore, quando vi sia necessità ed urgenza di completare i lavori;
- M. lavori non diversamente quantificabili e indicati sommariamente tra le somme a disposizione extracontrattuali nei quadri economici dei progetti esecutivi approvati;
- N. lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze del Sindaco e dei Dirigenti;
- O. interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti, viabilità, sui luoghi di lavoro, protezione civile e salvaguardia della pubblica incolumità, ed in ogni altro ambito di competenza del comune;
- P. lavori, provviste e servizi di qualsiasi natura che non possono essere differiti dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara;
- Q. Lavori necessari per la compilazione dei progetti e per la redazione di studi di fattibilità;
- R. la provvista di materiali occorrenti per l'esecuzione e la realizzazione di opere di cui alle lettere precedenti.

Art. 4 - Forniture e servizi in economia

Sono eseguiti in economia i seguenti servizi e forniture per uffici e servizi comunali o, comunque, a carico del Comune:

- A. assunzione in locazione di locali a breve termine con attrezzature di funzionamento, eventualmente già installate, per l'espletamento di concorsi indetti dai competenti uffici e per l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni od altre manifestazioni culturali e scientifiche, quando non vi siano disponibili idonei locali di proprietà, ovvero per esigenze di pronto intervento in materia di assistenza pubblica;
- B. partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse dell'amministrazione, di amministratori e dipendenti comunali;
- C. spese per corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
- D. divulgazione di bandi di concorso a mezzo stampa o altri mezzi di informazione;
- E. acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazione di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione;
- F. lavori di traduzione, di copia e di trascrizione nei casi in cui l'amministrazione non possa provvedervi con il proprio personale;
- G. lavori di stampa, tipografia, litografia, compresa la fornitura di stampati di normale utilizzo da parte degli uffici e servizi comunali;
- H. spese per cancelleria, riparazioni mobili, macchine ed altre attrezzature d'ufficio, spese di rappresentanza, ricevimenti, onoranze;
- I. spese per l'acquisto e la manutenzione di terminali, personal computers, stampanti e materiale informatico di vario genere, utilizzati da uffici e servizi comunali;

- J. manutenzione ordinaria, noleggio ed esercizio dei mezzi di trasporto per gli uffici e i servizi, compreso il rifornimento di carburante;
- K. polizze di assicurazione e servizi di brokeraggio;
- L. provvista di vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale ai dipendenti;
- M. fornitura di beni e servizi per la gestione dei servizi produttivi, per le mense, per il funzionamento dell'asilo nido, dei centri ricreativi estivi, dei servizi sociali, culturali e sportivi, cimiteri e di altri servizi istituzionali o a domanda individuale;
- N. provvista di combustibile per il riscaldamento di immobili;
- O. spese per la fornitura di acqua, gas ed energia elettrica, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali quando non previste nel regolamento di contabilità;
- P. spese per servizi di pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture e degli automezzi;
- Q. acquisto e manutenzione di mobili, arredi, fotocopiatrici e attrezzature per gli uffici comunali, edifici scolastici e i vari servizi;
- R. forniture di giochi, arredo urbano e accessori per aree verdi, parchi, viabilità ed impianti sportivi;
- S. servizi di vigilanza diurna e notturna per immobili, mobili o servizi comunali;
- T. forniture da eseguirsi a carico degli appaltatori nei casi di inadempienza, rescissione o scioglimento del contratto;
- U. spese per indagini, studi, rilevazioni;
- V. i servizi tecnici di architettura, urbanistica e paesaggistica, di cui all'allegato 1, n. 12 del DLgs n 157/1995;
- W. spese per l'acquisto di medaglie, diplomi ed altri oggetti per manifestazioni e ricorrenze;
- X. manutenzione degli impianti di sicurezza degli immobili comunali;
- Y. spese per acquisto di materiale per la manutenzione del patrimonio comunale e delle strade comunali;
- Z. fornitura di lavoro interinale;
- AA. acquisto di materiale ed attrezzature fotografiche;
- BB. acquisto e manutenzione di attrezzature per il controllo della viabilità stradale;
- CC. servizio di redazione modelli / pratiche assistenziali / previdenziali inerenti il personale dipendente.

2. il ricorso al sistema di spese in economia, nei limiti di cui al precedente art. 1, è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

- A - risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- B - completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo;
- C – forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperite infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione;
- D – acquisizione di beni o servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
- E – prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;
- F – urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico culturale

Art. 5 - Divieto di frazionamento

E' vietato l'artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al presente regolamento.

Art. 6 - Responsabili del servizio e del procedimento

L'esecuzione di interventi in economia viene avviata e disposta, nell'ambito degli obiettivi e del "budget" assegnato dalla Giunta Comunale, dal responsabile del servizio interessato che può affidarla al responsabile del procedimento, individuato ai sensi dell'art. 4 della Legge 7-8-1990, n. 241.

Art. 7 - Modalità di affidamento dei servizi e delle forniture in economia

L'affidamento dei servizi e delle forniture in economia avviene mediante gara informale, con invito ad almeno tre interlocutori (tre preventivi).

Qualora eccezionali e comprovati motivi dovuti all'urgenza o alla specialità dell'intervento rendano impossibile l'esperimento della gara informale, è consentito derogare al criterio di cui al comma 1 ed effettuare una trattativa diretta con un'unico interlocutore.

Inoltre in deroga a quanto disposto dal precedente comma 1, si prescinde dall'obbligo di chiedere più offerte o preventivi ed è consentito il ricorso alla trattativa privata con un unico interlocutore, nei seguenti casi:

A-per forniture o servizi il cui importo sia inferiore ad € 20.000.

Nel caso di gara informale, la richiesta alle ditte dei preventivi/offerta, effettuata mediante lettera o altro atto (telegramma, telefax, ecc.), deve contenere:

1. l'indicazione degli interventi da realizzare;
2. le modalità di scelta del contraente;
3. le caratteristiche tecniche;
4. le modalità di esecuzione;
5. eventualmente, la somma massima messa a disposizione dell'Amministrazione;
6. l'informazione circa l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonché la facoltà per l'amministrazione, di provvedere all'esecuzione dell'obbligazione a spese delle ditte aggiudicatrici e di rescindere il contratto mediante semplice denuncia, nei casi in cui la ditta stessa venga meno ai patti concordati;
7. quanto altro ritenuto necessario per meglio definire la natura dell'intervento.

Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità degli interventi da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo, non superiore comunque all'anno finanziario, possono richiedersi preventivi di spesa od offerte di prezzi validi per il periodo di tempo previsto, procedendo poi a singole ordinazioni, man mano che il fabbisogno si verifica, rivolte alla persona o impresa che ha presentato il preventivo più conveniente. In questo caso l'ente si riserva la facoltà di recedere dall'assegnazione in caso di aumenti superiori al 5%. Per l'individuazione delle migliori offerte può seguirsi sia il sistema del prezzo più basso, determinato mediante offerta a prezzi unitari o a corpo, che quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutando anche, se necessario e/o opportuno, modalità, tempi di esecuzione e caratteristiche tecniche e/o qualitative. In quest'ultimo caso, la richiesta di preventivo deve indicare anche i criteri di valutazione che a titolo puramente indicativo sono di seguito elencati:

- prezzo del prodotto,
- termine di esecuzione della consegna,
- rendimento,
- qualità,
- carattere estetico-funzionale,
- valore tecnico,
- servizio successivo alla vendita,
- assistenza tecnica.

Per il loro carattere indicativo tali criteri non costituiscono un limite e perciò è possibile aggiungerne od eliminarne per rendere più agevole e compiuta la valutazione dei prodotti e dei servizi offerti e quindi più idonei.

Gli elementi dovranno essere resi noti prima della partecipazione alla gara ed indicati nel capitolato oneri e nel bando di gara, attraverso l'attribuzione di punteggi a ciascuno di essi.

L'affidamento dei servizi e delle forniture è effettuato a favore della ditta che abbia offerto condizioni più favorevoli. Il responsabile del servizio, in qualità di ufficiale rogante, o un funzionario da lui delegato, assistito da un dipendente comunale, in qualità di testimone, redige

il verbale delle operazioni. Tale verbale è approvato mediante la determinazione con la quale viene assunto il relativo impegno di spesa. Le modalità di adozione, di comunicazione e di pubblicazione delle determinazioni sono disciplinate dal regolamento di organizzazione. Le determinazioni diventano esecutive con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Per forniture e servizi di importo superiore a € 10.300, l'affidamento deve essere perfezionato mediante contratto in forma pubblica o mediante scrittura privata autenticata.

Per le forniture ed i servizi a carattere continuativo, il responsabile di servizio si riserva la facoltà di non perfezionare il contratto in forma pubblica o mediante scrittura privata autenticata anche per importi complessivi superiori al limite sopraindicato.

Le offerte ed i preventivi pervenuti sono raccolti agli atti della relativa pratica.

Art. 8 - Interventi in economia mediante amministrazione diretta

Quando gli interventi vengano eseguiti con il sistema dell'amministrazione diretta, il responsabile del procedimento, - ove non fosse possibile eseguirli con il personale dipendente, richiede l'assunzione di personale straordinario secondo il regolamento di accesso agli impieghi del Comune o mediante ricorso al lavoro interinale.

Egli provvede altresì all'acquisto del materiale ed ai mezzi d'opera necessari, nonché all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera con le modalità di cui al precedente articolo.

I materiali, gli attrezzi, i mezzi d'opera e di trasporto necessari, sono forniti secondo l'ordinazione disposta dal responsabile del procedimento con le modalità fissate dal regolamento di contabilità.

Art. 9 - Interventi mediante cottimo

Nel cottimo l'affidamento dei lavori è preceduto da indagine di mercato fra almeno cinque imprese. Per i lavori di importo inferiore a 40.000 € si può procedere ad affidamento diretto.

Per i lavori di importo inferiore a € 10.300 il contratto di cottimo si perfeziona con l'acquisizione agli atti della lettera offerta o preventivo inviata al Comune, mentre per importi superiori viene stipulato apposito contratto in forma pubblica o mediante scrittura privata autenticata.

L'atto di cottimo deve indicare:

1. l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
2. i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
3. le condizioni di esecuzione;
4. il termine di ultimazione dei lavori;
5. le modalità di pagamento;
6. le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi della vigente legislazione in materia

Per l'accollo del cottimo possono essere usati due diversi sistemi:

- A. affidare al cottimista la somministrazione dei materiali e delle opere, da registrare in uno speciale registro da tenere a cura della direzione dei lavori e da riportare in una nota riassuntiva del servizio in economia;
- B. stabilire con il cottimista un prezzo a corpo od a forfait e dei prezzi a misura da farsi risultare da semplici ordinativi a madre e figlia firmati dal Tecnico incaricato. In questo caso si terrà un registro di contabilità in cui si anoteranno le quantità dei lavori eseguiti ed il relativo prezzo che servirà per la compilazione del conto finale.

La procedura in oggetto del presente articolo esclude ogni possibilità di revisione dei prezzi.

Art. 10 - Contabilizzazione dei lavori

I lavori eseguiti in economia sono contabilizzati a cura del responsabile del servizio o del procedimento o del direttore dei lavori:

- A. per il sistema di amministrazione diretta e per le forniture di materiali con verifica effettuata a cura del responsabile del settore/servizio delle bolle e delle relative fatture;
- B. per i lavori eseguiti mediante cottimo fiduciario, su un registro di contabilità e atti relativi ove vengano annotati i lavori eseguiti, quali risultano dai libretti delle misure, in stretto ordine cronologico.

Art. 11 - Lavori non contemplati nel progetto

Quando nel corso dei lavori risultino necessarie nuove opere o forniture non previste, i nuovi prezzi vengono determinati raggugiandoli ad altri previsti nella perizia/progetto per lavori consimili oppure ricavandoli da nuove analisi.

Tali nuovi prezzi sono approvati con apposito atto del responsabile del servizio.

Art. 12 - Perizie suppletive

Ove durante l'esecuzione dei lavori in economia si riconosca insufficiente la spesa impegnata, il responsabile del servizio/settore provvede ad integrare l'impegno di spesa già assunto con le modalità previste dal T.U n. 267/2000 e dal Regolamento di contabilità e nel rispetto della vigente legislazione in materia di lavori pubblici. In tal caso il Direttore lavori e/o il responsabile del procedimento sottoporrà all'Amministrazione una relazione in ordine:

1. alla variante proposta;
2. ai motivi e cause che ne hanno determinato la necessità;
3. all'eventuale importo di spesa aggiuntivo.

In nessun caso la spesa complessiva dei lavori potrà superare quella debitamente autorizzata nei limiti di 200.000 Euro. Quando risultassero eccedenze sulla medesima ne saranno solidamente responsabili il direttore dei lavori, il funzionario responsabile del servizio ed eventualmente coloro che illegalmente hanno ordinato le maggiori spese.

Art. 13 - Liquidazioni dei lavori in amministrazione diretta

Il responsabile del servizio o del procedimento propone la liquidazione dei lavori e delle provviste eseguite in amministrazione diretta mediante stati di avanzamento o contabilità finale corredata dal certificato di regolare esecuzione.

I lavori e le provviste sono liquidati sulla base della documentazione prodotta dal direttore dei lavori.

Art. 14 - Liquidazione dei lavori effettuati mediante cottimo

I lavori sono liquidati, in base a stati di avanzamento e conto finale, dal responsabile del servizio/
del procedimento.

Al conto finale deve essere allegata la documentazione giustificativa della spesa ed una relazione del direttore dei lavori nella quale vengono indicati:

- A. i dati del preventivo/progetto e relativi stanziamenti;
- B. le eventuali perizie suppletive;
- C. l'impresa che ha assunto il cottimo;
- D. l'andamento e lo sviluppo dei lavori;
- E. le eventuali proroghe autorizzate;
- F. le assicurazioni degli operai;
- G. gli eventuali infortuni;

- H. i pagamenti in acconto;
- I. lo stato finale e il credito dell'impresa,
- J. i termini per il collaudo;
- K. le eventuali riserve dell'impresa;
- L. l'attestazione della regolare esecuzione dei lavori.

Il conto finale dei lavori che non hanno richiesto modalità esecutiva di particolare complessità può essere redatto a tergo della fattura dal Direttore dei Lavori, con l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni.

Art. 15 - Pagamento dei lavori eseguiti in amministrazione diretta

Il pagamento dei lavori in amministrazione diretta è effettuato con atto di liquidazione del responsabile del servizio.

La retribuzione del personale straordinario eventualmente impiegato, è corrisposta mensilmente, al netto delle ritenute prescritte, in concomitanza con il pagamento degli stipendi del personale dipendente.

Il pagamento delle forniture di materiali, mezzi d'opera, noli, ecc. avviene nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di contabilità, sulla base di fatture presentate dai creditori, unitamente all'ordine di fornitura.

Art. 16 - Collaudo dei lavori

Il Responsabile del servizio può disporre il collaudo delle opere eseguite, anche con incarico a tecnici esterni.

Art. 17 - Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi

Le forniture ed i servizi sono disposti mediante apposito atto di ordinazione, rilasciato a cura del Responsabile del procedimento, numerato progressivamente, e contenente almeno:

- 1. la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione;
- 2. la quantità e il prezzo degli stessi con l'indicazione dell'I.V.A.;
- 3. gli estremi contabili (capitolo, impegno, provvedimento di assunzione, ecc.);
- 4. l'ufficio referente ed eventuali altre indicazioni utili al fornitore o opportune; secondo quanto stabilito nel Regolamento di contabilità.

Il responsabile del procedimento, dopo avere ottenuto il visto di regolarità dell'intervento da parte dell'Ufficio o servizio comunale destinatario, verifica la corrispondenza della fornitura all'ordine, sia per quanto riguarda la qualità che la congruità dei prezzi, riportando sulla fattura:

- 1. il numero dell'atto di ordinazione;
- 2. la destinazione dei beni forniti;
- 3. il proprio benessere sulla liquidazione.

La liquidazione di tali interventi viene effettuata in base a fattura emessa nei modi e nei termini di legge o a documento fiscalmente valido con le modalità previste dal Regolamento di contabilità.

Art. 18 - Garanzie

Le imprese affidatarie sono di norma esonerate dalla costituzione della garanzia fideiussoria a fronte degli obblighi da assumere con stipula del contratto per gli appalti di importo inferiore a € 10.300.

Art. 19 - Inadempimenti

In caso di inadempienza per fatti imputabili al soggetto o all'impresa cui è stata affidata l'esecuzione dei lavori, l'Amministrazione, dopo formale ingiunzione a mezzo lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, rimasta senza esito, può disporre l'esecuzione di tutto o parte del lavoro, a spese del soggetto dell'impresa, salvo l'esercizio, da parte dell'Amministrazione, dell'azione per il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza. Nel caso di inadempimento grave l'amministrazione può altresì, previa denuncia scritta, procedere alla risoluzione del contratto, salvo, sempre, il risarcimento dei danni subiti.

Art. 20 - Lavori d'urgenza

Nei casi l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.

Il verbale è compilato dal Responsabile del procedimento o da tecnico all'uopo incaricato. Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa alla stazione appaltante per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.

Art. 21 - Provvedimenti nei casi di somma urgenza

In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo precedente, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 Euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico, da questi incaricato.

Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo della vigente normativa in materia di LL.PP.;

Il Responsabile del procedimento o il tecnico incaricato compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla Giunta Comunale, che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.

Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.

Ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 191, comma 3), del D. Lgs. n. 267/2000, per i lavori pubblici di somma urgenza cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale od imprevedibile, l'ordinazione fatta a terzi è regolarizzata con determinazione del Responsabile del servizio, a pena di decadenza, entro trenta giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia decorso il predetto termine.

Nei casi in cui il Sindaco intervenga con i poteri di cui all'art.54 comma 2) del D.Lgs 267/2000 e successive modifiche quando sia necessario dare luogo immediatamente all'esecuzione dei lavori ed opere, lo stesso Sindaco può disporre nella medesima ordinanza l'acquisizione delle prestazioni necessarie e l'esecuzione dei lavori strettamente necessari a trattativa privata senza la previa gara informale, ovvero autorizzando il cottimo anche in deroga alle disposizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 22 - Disposizioni speciali per i lavori agricoli e simili

1. Ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 18 maggio 2001, n. 228, i soggetti affidatari dei lavori in economia ai sensi degli artt. 3 e 9 del presente regolamento possono essere individuati tra gli imprenditori agricoli qualora gli interventi in economia riguardino lavori finalizzati:

- A. alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio;
- B. alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale;

- C. alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico;
- D. alla tutela delle vocazioni produttive del territorio;

2. Per gli interventi di cui al comma 1, l'importo dei lavori da affidare in ragione di anno per ciascun soggetto individuato come contraente non può superare:

- A. nel caso di imprenditori agricoli singoli l'importo di euro 25.822,85 ;
- B. nel caso di imprenditori agricoli in forma associata l'importo di euro 154.937,07.

Art. 23 - Disposizioni speciali per i lavori forestali e simili

1. Ai sensi dell'art. 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, i soggetti affidatari dei lavori in economia ai sensi degli artt. 3 e 9 del presente regolamento possono essere individuati tra:

- A. i coltivatori diretti, singoli od associati, che conducono aziende agricole ubicate nei comuni montani, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui all'art. 230-bis del codice civile, e le macchine ed attrezzature di loro proprietà, per i lavori relativi alla sistemazione e manutenzione del territorio montano, quali lavori di forestazione, di costruzione di piste forestali, di arginature, di sistemazione idraulica, di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi;
- B. le cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale che abbiano sede ed esercitino prevalentemente le loro attività nei comuni montani e che, per statuto esercitino attività di sistemazione e manutenzione agraria, forestale e, in genere, del territorio e degli ambienti rurali, per i lavori e i servizi attinenti alla difesa ed alla valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, quali la forestazione, il riassetto geologico e la sistemazione idraulica.

2. Per gli interventi di cui al comma 1, l'importo dei lavori da affidare in ragione di anno per ciascun soggetto individuato come contraente non può superare:

- A. nel caso di cui al comma 1, lettera a) (coltivatori diretti, singoli o associati), l'importo di euro 15.493,70;
- B. nel caso di cui al comma 1, lettera b) (cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale) l'importo di euro 154.937,07.

Art. 24 - Disposizioni speciali per beni e servizi convenzionati con categorie protette

1. Qualora si tratti di affidare la fornitura di beni o la prestazione di servizi in economia diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, i soggetti affidatari ai sensi degli artt. 3, 4, 7, 9 del presente regolamento, possono essere individuati tra le cooperative sociali che svolgono le attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, a condizione che il contratto sia finalizzato a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1, della legge citate.
2. Per la stipula delle relative convenzioni di cui al presente articolo, le cooperative debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'art. 9, comma 1, della citata legge 381 del 1991.

Art. 25 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione all'Albo Pretorio della deliberazione di Consiglio Comunale con cui viene approvato, come disposto dall'art. 8, comma 7, dello Statuto Comunale.

Art. 26 - Abrogazioni

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono automaticamente abrogati i seguenti Regolamenti Comunali:

1. Regolamento per l'esecuzione in economia di lavori e forniture, somministrazioni, provviste e servizi, approvato con deliberazione consiliare C.C. n. 73/1996, e modificato con deliberazione consiliare C.C. n. 81/1996, esecutive ai sensi di legge;

2. Regolamento per i lavori le forniture e i servizi in economia, approvato con deliberazione consiliare C.C. n. 64/2000;